

Direzione generale  
Direzione centrale risorse umane

Circolare n. 33

Roma, 9 giugno 2025

Al Direttore generale vicario  
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali  
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo  
Organismo indipendente di valutazione della performance  
Comitati consultivi provinciali

## Oggetto

Assegno per il nucleo familiare.  
Nuovi livelli reddituali per il periodo dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.

## Quadro normativo

- ⚡ **Decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69**, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. Articolo 2, comma 12.
- ⚡ **Circolare Inail 19 maggio 1999, n. 39**: "Disposizioni in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative".
- ⚡ **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2005**: "Assegno per il nucleo familiare" recante l'attuazione dell'articolo 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
- ⚡ **Circolare Inail 7 dicembre 2005, n. 50**: "Assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2005 - 30 giugno 2006".
- ⚡ **Circolare Inail 4 agosto 2006, n. 38**: "Assegno per il nucleo familiare. Rivalutazione delle fasce di reddito annuo per il periodo 1° luglio 2006 - 30 giugno 2007. Erogazione dell'assegno sui trattamenti ai superstiti".
- ⚡ **Circolare Inail 24 agosto 2007, n. 36**: "Assegno per il nucleo familiare. Rideterminazione dei livelli di reddito familiare annuo e degli importi dell'assegno dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2008. Estensione del beneficio ai figli tra i 18 e 21 anni".

/// **Decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79:** "Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori". Articolo 5, comma 1 "Maggiorazione degli importi degli Assegni per il nucleo familiare".

## **Premessa**

Il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), calcolata dall'Istat, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito all'articolo 1, con decorrenza 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico e ha abrogato, dalla medesima data, l'assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti.

La variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolata dall'Istat tra l'anno 2024 e l'anno 2023, è risultata pari a +0,8 per cento.

In relazione a quanto sopra l'Inps, con circolare 19 maggio 2025, n. 92 (Allegato 5), ha reso note le tabelle relative all'adeguamento dei livelli di reddito familiare, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026, alle diverse tipologie di nuclei familiari. Le tabelle sono disponibili sul minisito della Direzione centrale risorse umane.

Premesso quanto sopra, si forniscono, di seguito talune precisazioni.

## **Presentazione delle domande**

Possono presentare domanda per l'attribuzione o la rivalutazione dell'assegno per il nucleo familiare, sulla base delle nuove fasce di reddito, tutti i soggetti già indicati in precedenti circolari<sup>1</sup> e cioè i dipendenti, gli ex dipendenti titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza (Fondo 1969 e Fondo 1948), i titolari di trattamento ai superstiti<sup>2</sup>, il coniuge dell'avente diritto.

---

<sup>1</sup> Circolare Inail 7 dicembre 2005, n. 50; Circolare Inail 4 agosto 2006, n. 38.

<sup>2</sup> Orfano o coniuge rimasto unico componente del nucleo familiare che abbia un'età inferiore a 18 anni, ovvero sia inabile in modo permanente e assoluto a proficuo lavoro (sentenza della Corte di Cassazione 20 agosto 1996, n. 7668).

I titolari di trattamento pensionistico a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria (Ago), sia in attività di servizio che in quiescenza – a eccezione di coloro che beneficiano di pensione sociale – devono, invece, inoltrare la domanda all'Inps<sup>3</sup>.

Per quanto riguarda i requisiti di idoneità e le modalità di presentazione delle domande si rinvia alla circolare Inail 7 dicembre 2005, n. 50.

Le domande dovranno essere presentate entro il termine del **1° luglio 2025** con riferimento **ai redditi percepiti nell'anno 2024 (CU 2025)**, utilizzando il modello allegato.

### **Comunicazione variazioni del nucleo familiare**

Le variazioni che comportino la perdita del beneficio o la rideterminazione dell'importo dell'assegno devono essere comunicate tempestivamente alla Struttura di appartenenza.

### **Diffusione**

Questa circolare è notificata secondo le modalità prescritte.

Le singole Unità notificheranno, inoltre, la presente circolare mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno:

- agli ex dipendenti titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza;
- ai titolari di trattamento ai superstiti di cui al Regolamento approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1948, identificati con codice 0 in Anagrafica fiscale – posizione contributiva (trattamento sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria).

La documentazione comprovante le avvenute notifiche sarà mantenuta agli atti di ciascuna Unità.

Per quanto non espressamente previsto nella presente circolare si rinvia alla disciplina già in vigore.

Il Direttore generale  
f.to Marcello Fiori

### **Allegati: 5**

---

<sup>3</sup> Legge 16 aprile 1974, n. 114, art. 16 (cfr circolare Inail 20 marzo 1975, n. 27).